



Repertorio n.17136

Raccolta n.12728

Verbale dell'assemblea

dei soci della

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ONLUS

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, in Formia, piazza Risorgimento n°8, alle ore dieci e minuti venti.

14 luglio 2020

Avanti a me Avv. Marciano Schettino, Notaio in Formia, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Latina,

E' presente:

- SCHIANO LOMORIELLO MARIA GRAZIA, nata ad Atripalda, il 2 luglio 1940, residente in Formia, via S. Maria la Noce n° 36, codice fiscale SCH MGR 40L42 A489F, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'associazione denominata ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ONLUS, con sede in Itri, contrada Le Vaglie n° 8, codice fiscale 90002430594. Partita Iva 03026130595, giusta poteri statutari;

la Comparente, cittadina Italiana, della cui identità personale, sono io Notaio certo, conviene quanto segue:

la signora Schiano Lomoriello Maria Grazia nella menzionata qualifica, mi chiede di voler assistere, redigendone il verbale, all'Assemblea dei Soci dell'associazione sunnominata, che

	è stata qui convocata con raccomandata a mano, per il giorno	
	13 luglio 2020 alle ore 9.30 in prima convocazione, e per il	
	14 luglio 2020 alle ore 9.30 in seconda convocazione per di-	
	scutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO:	
	- adeguamento statuto al D.lgs 117/2017, con variazione della	
	denominazione dell'associazione da ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'	
	ONLUS in ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'-ODV, così come disposto	
	dallo stesso D.lgs 117/2017 (codice del terzo settore);	
	- modifica adeguamento e riordino degli articoli del vigente	
	statuto sociale, regolarmente depositato presso la sede legale	
	secondo le modalità di legge;	
	- Approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale recanti le	
	superiori modifiche.	
	Assume la presidenza dell'Assemblea il costituito Presidente	
	signora Schiano Lomoriello Maria Grazia la quale constatato e	
	dato atto che:	
	a) la convocazione è regolare ai sensi di legge e di statuto,	
	giusta raccomandata a mano del 4 giugno 2020 sopra richiamata	
	è conservata agli atti della società;	
	b) non è presente l'organo di controllo in quanto non nominato.	
	c) oltre a se stessa sono presenti, del Consiglio di Ammini-	
	strazione i signori::	
	- Centola Filippo, nato a Formia, il giorno 8 maggio 1946;	
	- Fragione Maria Antonietta nata a Fondi, il 2 settembre 1948;	



d) è trascorso il tempo necessario per la registrazione dei soci presenti sul foglio presenza, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura datane e sottoscritto dalla comparente e da me Notaio.

Il Presidente dichiara:

- essendo presenti tutte le cariche sociali;
- essendo presenti in proprio o per delega i soci risultanti nella citato foglio presenze.

La presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

Aperta, quindi, la seduta il Presidente ricorda ai soci che tutta la documentazione inerente la presente assemblea è stata depositata presso la sede legale.

Pertanto, su mandato del Consiglio di Amministrazione illustra le modifiche su cui è invitata a votare, in particolare all'adeguamento dello statuto ai fini del mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV).

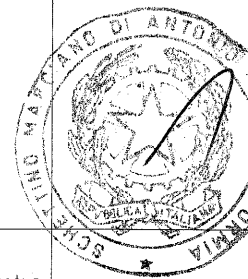
L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA:

a) di modificare la denominazione dell'associazione in ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'-ODV

c) di modificare adeguare e riordinare gli articoli del vigente statuto sociale, disposto dallo stesso D.lgs 117/2017 (co-

	dice del terzo settore), così come depositato presso la sede	
	legale;	
	d) di approvare ed adottare il nuovo testo di Statuto Sociale che	
	si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa let-	
	tura datane, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, on-	
	de costituire del verbale stesso parte integrante e sostan-	
	ziale.	
	la Presidente è autorizzata ad apportare al presente verbale tut-	
	te le modifiche che potrebbero essere richieste dall'autorità	
	preposta alla pubblicità, inoltre delega me Notaio ad inviare per	
	via telematica agli Uffici competenti il presente atto per l'e-	
	spletamento degli adempimenti previsti;	
	Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno, null'altro essendovi da discutere e deliberare, nè	
	avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara sciol-	
	ta la seduta, essendo le ore undici e minuti zero;	
	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 nonché ai sensi	
	dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679, la Comparente, pre-	
	via informazione sulle modalità di trattamento, dei tempi di	
	conservazione e dei dati particolari, rilascia il proprio con-	
	senso al trattamento dei dati personali e particolari ai fini	
	dell'espletamento delle formalità derivanti dal presente atto.	
	E richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente verbale da me letto, alla	
	Comparente che dichiara di approvarlo.	



Esso viene sottoscritto alle ore undici.

Consta l'atto di due fogli scritti in parte a mano ed in parte a macchina da persona di mia fiducia e da me notaio nelle prime cinque intere pagine e fin qui di questa sesta.

F.to: Schiano Lomoriello Maria Grazia

F.to: Notaio Marciano Schettino

Sigillo

ALLEGATO
REF. 12136

A

12723

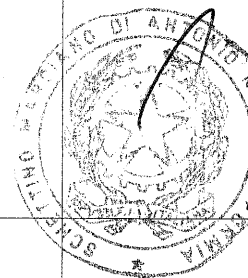


ELENCO PRESENTI ASSOCIATI
(ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' ONLUS)
ASSEMBLEA DEL GIORNO 14 LUGLIO 2020

COGNOME E NOME	NATO/A	IL GIORNO	FIRMA
CENTOLA FILIPPO	Formia	08-mag-46	Filippo Centola
BATTAGLIA MARIA ELENA	AZUL (ARGENTINA)	08-giu-51	Battaglia Maria Elena
FRAGIONE MARIA ANTONIETTA ROSA	FONDI	02-set-48	Antonietta Fragione
MASTROIANNI ANNA MARIA	ROMA	23-mag-46	MastROIanni Anna Maria
ALBANO CIVITA	FORMIA	24-dic-47	Civita Albano
BISLETTI GIUSEPPINA	ESPERIA	13-set-29	Bisletti Giuseppina

Salvo bene dello Mario Grazia





STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'- ODV.

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Itri.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o

all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

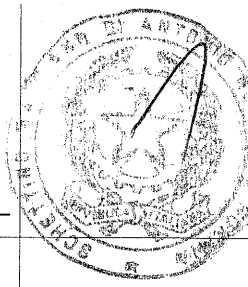
1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato



nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo;	
	o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
	colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24	
	dicembre 2007, n. 244;	
	q) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della	
	legge 4 maggio 1983, n. 184;	



r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- studio del fenomeno della tossicodipendenza nei suoi molteplici aspetti;

- la consulenza e il sostegno psicologico, pedagogico, etico, sociale, giuridico, economico ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai ludopatici e ai dipendenti patologici da internet alle loro famiglie, che ne fanno richiesta;

- la sensibilizzazione, animazione, prevenzione sia alle persone singole che alle famiglie ed altri gruppi sociali;

- gli interventi pedagogici-riabilitativo che si collocano nella rete dei servizi socio sanitari e socio assistenziale per l'attuazione di programmi personalizzati in utenti in trattamento a causa di problematiche connesse alla "dipendenza patologica";

- la collaborazione con gli altri organismi che si occupano dell'educazione, della salute, della tossicodipendenza, dell'alcol e altre dipendenze patologiche;

- accoglienza migranti richiedenti asilo;

- erogare tutti i servizi di utilità sociale in favore di ogni tipo di svantaggiati di ogni età.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di

interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumen-
tali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti defini-
ti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono indi-
viduate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.



2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

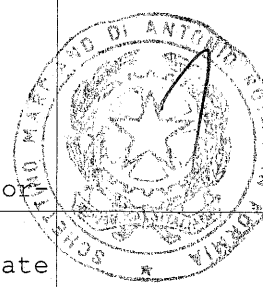
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo,



neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comporta-

mento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea

degli Associati

1. L'assemblea è il massimo organo deliberante



2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di

elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data

dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pa-

gamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono

farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri asso-

ciati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe con-

feritegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i program-
mi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e
strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preven-
tivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinan-
done il numero, e l'eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-
ti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al
mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai
sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclu-
sione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del

presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la



prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri.

Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola per-



sona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;



h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

	4. Il Presidente in particolare:	
	a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea	
	e del Consiglio Direttivo;	
	b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione dell'Associazione e in particolare aprire conti cor-	
	renti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordi-	
	narie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di	
	qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e	
	giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di	
	qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi	
	ai dipendenti.	
	Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Diretti-	
	vo può richiedere la firma abbinata di altro componente il	
	Consiglio.	
	5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e	
	le istituzioni presenti nel territorio.	
	6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di	
	competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne	
	allo stesso nella prima riunione successiva.	
	7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attri-	
	buite.	
	Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere	
	1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nel-	
	lo svolgimento delle sue funzioni.	



2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

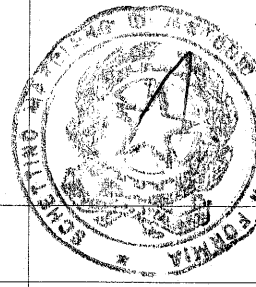
2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-

		nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
		Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momen-	
		to procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fi-	
		ne, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento	
		delle operazioni sociali o su determinati affari.	
		3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di	
		cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione	
		legale dei conti.	
		Art. 18 Libri sociali	
		1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo,	
		i seguenti libri:	
		- libro degli associati;	
		- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in	
		modo non occasionale;	
		- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;	
		- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
		Direttivo.	
		2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli even-	
		tuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo	
		cui si riferiscono.	
		Art. 19 Risorse economiche	
		1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto	
		dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:	
		a) quote associative;	
		b) erogazioni liberali di associati e terzi;	



c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

g) rendite patrimoniali;

h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

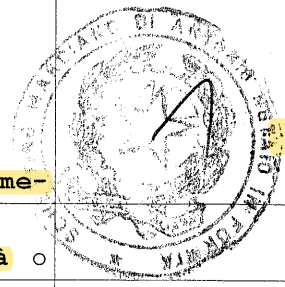
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposi-

		zione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.	
		3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
		Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione	
		1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.	
		2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.	
		3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute a favore di:	
		"Provincia Italiana dell'ordine degli Schiavi della SS. Trinità" sede di Roma Via Sonnino, 44, codice fiscale 02807170580,	



partita iva 01120631005, in segno di gratitudine a Padre Dome-

nico De Rosa OSST, fondatore dell'associazione Solidarietà o

ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo

dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n.

117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi asso-

ciativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3

luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto

compatibile, dalle norme del Codice Civile.

F.to: Schiano Lomoriello Maria Grazia

F.to: Notaio Marciano Schettino

Sigillo

Registrato in Latina, atti pubblici il 15 LUGLIO 2020

al n. 90215 serie 1T

La presente copia, composta di n. 12 (DIECIASSETTE)

Fogli è conforme all'originale firmato nei modi di legge e
conservato nei miei atti.

Si rilascia per gli usi di legge

Formia, li 15 LUGLIO 2020

